

## VERBALE N. 1/ 2025

Il giorno quattro aprile duemilaventicinque, alle ore 18, presso lo studio del dr Eugenio Morgia in via Sommacampagna 47 Roma, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci della Associazione Maison des Artistes per discutere e deliberare sul seguente:

O.d.G.

1) Approvazione dello Statuto per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono presenti, in proprio, i soci: Ballerino, Danieli, Petillo, De Francesco, Normando, Cocco, Ferraro, Dori, Dall'Ara, Severini, Eugenio Morgia, Barbagiovanni e, per delega, Zaroni, Peretti, Santi, Virginia Ferraro, Avagliano, Caterina Morgia, Federica Morgia, Arba, Leonelli, Dentamaro, Fanelli, Rosati.

L'Assemblea, con voto unanime, procede alla elezione del Presidente nella persona del dott. Carlo Dori; funge da segretario il Segretario Generale prof. Roberto Danieli.

In merito al primo punto all'ordine del giorno l'Assemblea dopo aver discusso sui punti salienti, alla unanimità, delibera di approvare lo Statuto con la seguente rettifica: l'articolo 4 punto 1 "Attività culturali in genere" viene sostituito con "Attività culturali e formative". Tale documento viene allegato al presente verbale.

La seduta ha termine alle ore 18,50.

Il Segretario Generale

Prof. Roberto Danieli

Il Presidente della Assembleia

Dott. Carlo Dori

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE  
PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE  
DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 22/04/2025

al n. 1076 serie 3 ESENTE

ASSOLTA MARCA  
PER COPIA CONFORME

Laura Miccochero (\*)  
(\*) Firma su delega del direttore provinciale  
Francesco Villaggio Gravina

Firmato da:

EUGENIO MORGIA

7499FC9EFE12430...

## Statuto Associazione

### 1. Denominazione

È costituita l'associazione avente la seguente denominazione: MAISON DES ARTISTES APS. L'utilizzo di APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "APS" Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni del pubblico

### 2. Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente

### 3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### 4. Scopo e Attività dell'Associazione

L'associazione è costituita per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale cui l'art. 5, comma 1 del D.lgs 3 Luglio 2017 n. 117, lettera;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nell'ambito delle attività di interesse generale l'Associazione si propone con attività socio-culturali quali;

1. Attività culturali e formative;
2. Premi alla cultura, all'arte, alla scienza, all'impegno sociale, per la promozione di una cultura della pace e dei diritti umani;
3. Convegni culturali, artistici e scientifici, scambi con altre istituzioni;
4. Conferenze su tematiche sociali ed attività rientranti in quelle previste dall'art. 2 della legge regionale n. 22/1999;
5. Organizzazione di Mostre d'Arte, di Pittura e di Scultura anche permanenti, itinerari didattico-culturali, visite guidate;
6. Concerti di musica;
7. Presentazione di libri;
8. Promozione di prodotti editoriali cartacei, multimediali, informatici;
9. Beni culturali; ricerca, tutela, perizie, catalogazione, archiviazione, digitalizzazione, studi per il restauro;
10. Scambi culturali e collaborazione con altre realtà associative, istituti scolastici, Università, Enti di Ricerca e istituzioni pubbliche e private.

L'Associazione può altresì svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le effettive spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo

### 5. Ammissione, diritti e doveri degli associati e tipologia di Soci

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

Gli Associati si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti, Soci Onorari;

- Sono Soci Fondatori coloro che compaiono nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- Sono Soci Ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Firmato da:

EUGENIO MORALI

7499FC9EFE12430...



- Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, che apportano all'Associazione un significativo contributo economico volontario il cui importo minimo sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.
- Sono Soci Benemeriti o Onorari le persone fisiche o giuridiche, cui – in base al loro indiscusso prestigio – viene conferito dal Consiglio Direttivo tale titolo.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, l'approvazione del bilancio e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

## 6. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono;

- Assemblea degli associati
- Presidente
- Il Segretariato Generale
- Il Consiglio Direttivo
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Sindaci

## 7. Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Ogni carica eletta ha una durata di 3 anni e può essere rieletta.

## 8. Assemblea degli Associati

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati, e può essere richiesta l'assemblea straordinaria da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o da un quarto dei Soci. In tal caso l'organo proponente preciserà l'Ordine del giorno da discutere e le modalità dell'esercizio del voto. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci – mediante comunicazione inviata agli aventi diritto tramite lettera o altro mezzo idoneo con un preavviso di 8 giorni e contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che avrà luogo il giorno seguente a quello della prima convocazione. La seduta è presieduta da un Socio nominato tra i presenti.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

Firmato da:  
 **EUGENIO MARGIA**  
 7499FC9EFE12430...

- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### 9. Funzionamento dell'Assemblea degli associati

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima o sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### 10. Organo amministrativo (Consiglio Direttivo)

L'Assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto di un minimo di cinque soci e un massimo di 15 soci.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, è legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento degli scopi associativi, eccettuati solo quelli per Statuto riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di quattro suoi componenti. Esso è convocato dal Presidente con avviso, inviato con lettera o altro mezzo idoneo, almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e il giorno della riunione. La convocazione è data per effettuata quando il Consiglio abbia fissato in una sua riunione la data di quella successiva e ne sia stata data con mezzi idonei comunicazione ai Consiglieri assenti.

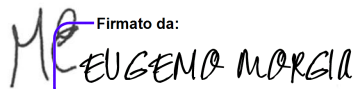
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Segretario Generale.

Qualora, per vari motivi, fossero assenti entrambi, il Consiglio sarà presieduto eccezionalmente da uno dei soci, scelto dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

#### 11. Attribuzione dell'organo amministrativo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Agli altri componenti del Consiglio Direttivo possono essere attribuiti incarichi specifici e le eventuali deleghe;
- b) predisporre e sottoporre all'Assemblea la relazione sull'attività svolta e i bilanci annuali;
- c) approvare i programmi di attività dell'Associazione, rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione;
- d) determinare le quote sociali annue;
- e) accettare donazioni di denaro o di beni da parte di Soci o di terzi;
- f) deliberare la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e stabilire l'Ordine del giorno;
- g) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- h) delegare il potere di firma a uno o più componenti del Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione;
- j) Sottoporre al Collegio sindacale le proposte di radiazione dalla compagine sociale.

Firmato da:  
  
 7499FC9EFE12430...

Il Consiglio Direttivo può nominare Presidenti Emeriti e i Presidenti Onorari, da scegliere anche tra i non Soci, che decadono con la nomina del nuovo Consiglio. I Presidenti Emeriti e i Presidenti Onorari hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ma possono operare con Consigli, suggerimenti e proposte programmatiche che devono comunque essere discusse e sottoposte ad approvazione. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in un verbale redatto e sottoscritto dal Segretario Generale, che ne conserva copia e la inserisce nell'apposito libro sociale. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia a sue spese.

## 12. Presidente

Il presidente ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo

Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente convoca il consiglio direttivo per la nomina del nuovo presidente.

Il presidente convoca l'assemblea e l'organo amministrativo e presiede quest'ultimo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.

Il Segretario Generale sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

## 13. Segretario Generale

Il Segretario Generale organizza le esecuzioni delle attività approvate dal C.D. con delle scelte appropriate, sostituisce il Presidente nel caso di impedimento o di assenza. Inoltre redige e custodisce i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo

## 14. Tesoriere

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, predispone il bilancio consuntivo e la relazione finanziaria dello stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo, il quale lo sottopone all'Assemblea

## 15. Collegio dei Sindaci

L'Assemblea nomina tre Sindaci - che eleggono al loro interno il Presidente del Collegio Sindacale- col compito di controllare la corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Nel caso che sorgano controversie tra i soci in ordine all'interpretazione e applicazione di norme statutarie oppure in presenza di casi di decadenza o di radiazione di qualche socio, il Collegio sindacale assume le funzioni tipiche dei Proviviri e si esprime con un parere obbligatorio, ma non vincolante.

## 16. Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità statutarie

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

## 17. Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

## 18. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

## 19. Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto

Firmato da:

**EUGENIO MORGA**

7499FC9EFE12430...

MP

versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

## 20. Esercizio sociale e bilancio

Il bilancio sociale si chiude ogni 31/12 di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

## 21. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

## 22. Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

## 23. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



Firmato da:

*EUGENIO MORGIA*

7499FC9EFE12430...